



COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI VERIFICATISI IN DATA 8 LUGLIO E 4 AGOSTO 2015 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA, MIRA IN PROVINCIA DI VENEZIA,
SAN VITO DI CADORE, BORCA DI CADORE, VODO DI CADORE, CORTINA D'AMPEZZO ED AURONZO IN PROVINCIA DI BELLUNO
O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 – O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015

DECRETO N. 2 DEL 19 NOV 15

OGGETTO: Legge n. 549 del 2005 e Legge regionale n. 3 del 2000, art. 39. Esenzione dall'applicazione del Tributo speciale (Ecotassa) per i rifiuti conferiti nella discarica tattica regionale e prodotti a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente atto è sancita la non applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti conferiti nella discarica tattica regionale prodotti a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio veneziano.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 106, in data 9 luglio 2015; delibera del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2015; Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 274 del 30 luglio 2015; Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 114 del 22 luglio 2015; Protocollo operativo e gestionale sottoscritto in data 30 luglio 2015 dagli Enti e dagli operatori; nota regionale n. 337747 del 19.08.2015 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 291 del 15.10.2015.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
DI CUI ALL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 1 DEL 18.08.2015

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

- PREMESSO** che con Decreto n. 106, in data 9 luglio 2015, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali fenomeni temporaleschi di forte intensità verificatisi il giorno 8 luglio 2015 in alcune aree del territorio regionale.
- VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2015 con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo "stato di emergenza" in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno.
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 274 del 30 luglio 2015, con cui, d'intesa con la Regione del Veneto, è stato nominato, quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi, il Direttore della Sezione regionale Sicurezza e Qualità.
- DATO ATTO** che con il medesimo provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state fornite disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi conseguenti.
- RICHIAMATE** le Ordinanze n. 29 del 13 luglio 2015 del Sindaco del Comune di Dolo (VE) e n. 64 del Sindaco del Comune di Pianiga (VE) emanate entrambe ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006.

- DATO ATTO che con l'Ordinanza n. 114 del 22 luglio 2015, il Presidente della Regione del Veneto ha fornito le prime indicazioni per la gestione dei rifiuti e, contestualmente, autorizzato lo straordinario conferimento degli stessi presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (Pd).
- VISTO il Protocollo operativo e gestionale sottoscritto in data 30 luglio 2015 dagli Enti e dagli operatori impegnati a rimuovere i rifiuti ancora giacenti nei comuni di Dolo, Mira e Pianiga a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dell'8 luglio 2015.
- DATO ATTO che l'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 114 del 22 luglio 2015 oltre a definire le modalità gestionali dei rifiuti generatisi nel corso dell'evento calamitoso ha previsto, in conformità all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006, la possibilità di derogare ad alcune norme stabilite dalla Parte IV del medesimo decreto legislativo e, segnatamente, a quelle riferibili agli Artt. 183, 184, 189, 190, 193, 205, 208, 212 e 242.
- DATO ATTO che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 274 del 30 luglio 2015 nel conferisce al Commissario Delegato, per l'esercizio delle proprie funzioni, la possibilità di provvedere, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle disposizioni normative specificate all'art. 3 dell'Ordinanza medesima, sulla scorta di apposita motivazione.
- ATTESO che detta facoltà di deroga è estesa agli eventuali Soggetti Attuatori individuati dal Commissario delegato con propria Ordinanza n. 1 del 18 agosto 2015.
- VISTA la nota regionale n. 337747 del 19.08.2015 indirizzata al Capo della Protezione civile, con cui, in riferimento alla nota prot. n. CG/0038777 del 30/07/2015 che ha accompagnato l'Ordinanza n. 274 del 30 luglio 2015 e, contestualmente, chiesto l'acquisizione di una relazione tecnica finalizzata a valutare appieno la proposta di derogare all'applicazione dell'ecotassa sui rifiuti generati dal tornado dell'8 luglio scorso, così come formulata da questi Uffici con nota n. 306137 del 24 luglio 2015, è stata inviata la relazione tecnica predisposta dai competenti Uffici regionali sulla tematica in parola, evidenziando le ragioni a sostegno di detta richiesta.
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 291 del 15.10.2015, con cui è disposta la possibilità di derogare all'applicazione dell'ecotassa *ex lege* 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24 e seg. per i rifiuti generatisi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito i comuni di Dolo, Mira e Pianiga.
- RITENUTO di avvalersi delle deroghe autorizzate con la predetta OCDPC n. 291/2015 in quanto l'esenzione dal versamento dell'ecotassa costituisce un aiuto a favore delle Amministrazioni comunali già duramente colpite dall'evento calamitoso in argomento;
- CONSIDERATO inoltre che l'esenzione di cui trattasi non incide negativamente su voci poste in entrata nel bilancio di previsione regionale del corrente esercizio, trattandosi di entrate né previste né, tantomeno, preventivabili legate all'eccezionale produzione di rifiuti causata dall'evento calamitoso.
- VISTO il Decreto n. 106/2015 del Presidente della Regione del Veneto di dichiarazione dello "stato di crisi".
- VISTA l'Ordinanza n. 114 del 22 luglio 2015 del Presidente della Regione del Veneto.
- VISTA la Delibera in data 17 luglio 2015 del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello "stato di emergenza" per gli eventi atmosferici dell'8 luglio 2015.
- VISTA l'Ordinanza n. 274, in data 30 luglio 2014, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di nomina del Commissario delegato e attribuzione dei relativi compiti e poteri.
- VISTA l'Ordinanza n. 1 in data 18 agosto 2015 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nei territori dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno.

VISTO l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2013, n. 33.

DECRETA

1. Per quanto espresso in premessa, i rifiuti urbani generati dal tornado abbattutosi sui comuni di Dolo, Pianiga e Mira (VE) l'8 luglio 2015 e conferiti, in forza dell'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 114 del 22 luglio 2015, nella discarica tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano (PD), sono esclusi dal versamento del Tributo speciale di cui all'art. 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i.
2. Nell'eventualità che tali somme fossero già state corrisposte, il Gestore della discarica tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano provvederà alla restituzione delle somme ai comuni di Dolo, Pianiga e Mira (VE) procedendo, in analogia a quanto previsto ex art. 44, c. 3, L.R. n. 3/2000 a successiva compensazione del tributo entro il trimestre successivo a quello del versamento.
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai comuni di Dolo, Pianiga e Mira (VE), alla Sezione regionale Risorse Finanziarie e Tributi, alla Città Metropolitana di Venezia, all'A.R.P.A.V., all'Osservatorio regionale sui rifiuti e al gestore della discarica tattica sita in comune di Sant'Urbano, per i conseguenti adempimenti.
4. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
5. Di comunicare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso.

F.to dott. Alessandro Benassi